

Comunicazione ai fornitori dell'indirizzo della fattura elettronica

Come noto, a decorrere **dall'1.1.2019** scatta l'obbligo di fatturazione elettronica **per tutti gli operatori**, ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari/agricoltori esonerati nonché delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia.

In previsione dell'ormai prossima decorrenza dell'obbligo in esame, molti fornitori stanno inviando ai propri clienti una specifica comunicazione con la quale viene chiesto di indicare l'indirizzo al quale la fattura elettronica dovrà essere recapitata.

La scelta dell'indirizzo di recapito delle fatture elettroniche

Il contribuente, in qualità di committente/acquirente, ha la possibilità di scegliere tra diverse alternative per individuare l'indirizzo presso il quale ricevere le fatture elettroniche allo stesso destinate. In particolare, **a seconda del canale che è stato scelto per la gestione delle fatture elettroniche** (Servizio SdICoop, Servizio SdIFtp ovvero PEC), è possibile che l'acquirente/committente utilizzi in alternativa:

- o un "Codice Destinatario";
- o un indirizzo PEC.

Si rammenta che il **codice destinatario**, formato da **7 caratteri alfanumerici**, **identifica il canale** sul quale far transitare la fattura elettronica ed è riservato ai soggetti che hanno scelto un canale di trasmissione delle fatture elettroniche **accreditato con il SdI (SdICoop ovvero FTP)**. Tali canali prevedono infatti la sottoscrizione di uno **specifico accordo di servizio**, tramite firma digitale, che **si conclude con l'attribuzione del codice destinatario**.

In assenza o impossibilità di utilizzo di tali recapiti, il SdI provvede a depositare la fattura elettronica **nell'area autenticata** dei servizi telematici dell'acquirente/committente **sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate**, così come accade per le fatture destinate a soggetti "privati".

Registrazione dell'indirizzo per la ricezione delle fatture elettroniche

Dall'interfaccia web "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, accedendo alla **funzione "Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura"**, ciascun soggetto passivo (direttamente o tramite un intermediario delegato) ha la possibilità di **indicare e registrare l'indirizzo al quale desidera ricevere le fatture elettroniche** delle quali risulta acquirente/committente.

La scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione viene considerata dal SdI come prioritaria nella consegna della fattura elettronica.

L'inoltro della fattura elettronica al destinatario

Il soggetto che emette la fattura elettronica, oltre ai consueti dati richiesti, è tenuto ad indicare anche l'indirizzo presso il quale il **destinatario intende ricevere** il documento. Il Sdl, infatti, una volta ricevuta la fattura ed effettuate le verifiche previste, inoltra al soggetto ricevente (acquirente/committente) la fattura elettronica **attraverso il canale indicato**:

- dal destinatario con la **"Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura"** sopra citata;
- da parte dell'emittente (cedente/prestatore) in fase di predisposizione della fattura, in particolare nei **campi "Codice Destinatario" e "PEC Destinatario"**.

Si ribadisce che comunque, quanto indicato in sede di registrazione è considerato prioritario dallo Sdl. Conseguentemente, se il destinatario (acquirente/committente) ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche, il Sdl inoltra la fattura **secondo quanto registrato, a prescindere da quanto risulta indicato nella fattura**.

Così, ad esempio, se il soggetto che emette la fattura elettronica indica nella stessa l'indirizzo PEC del destinatario ed il destinatario (acquirente/committente) ha registrato sul sito Internet dell'Agenzia il proprio codice destinatario, il Sdl recapita la fattura tramite il codice destinatario.

Qualora il destinatario **non abbia utilizzato il servizio di registrazione**:

- se nel file fattura il **campo "CodiceDestinatario"** è riportato un **canale di trasmissione attivo**, il Sdl inoltra il file fattura al canale individuato;
- se nel file fattura il **campo "CodiceDestinatario"** contiene il valore **"0000000"** ed è **compilato il campo "PECDestinatario"**, il Sdl inoltra il file alla **casella PEC indicata**;
- se nel file fattura il **campo "CodiceDestinatario"** contiene il valore **"0000000"** e il **campo "PECDestinatario" non è compilato**, il Sdl mette a disposizione il file fattura nell'**area autenticata** dell'acquirente/committente nel **sito Internet dell'Agenzia delle Entrate**.

Il recapito della fattura in tale area autenticata è utilizzato anche nei casi in cui il canale indicato risulta non utilizzabile (ad esempio, casella PEC piena o canale di trasmissione non attivo).

La comunicazione di richiesta del canale scelto dal destinatario

Alla luce di quanto sopra illustrato, come accennato, si sta riscontrando che molti fornitori stanno inviando ai propri clienti (futuri destinatari delle fatture elettroniche) una **specificata comunicazione**, con la quale viene **richiesto l'indirizzo del destinatario** che dovrà essere indicato sulle fatture elettroniche da emettere a decorrere dal prossimo 1.1.2019.

Tale comunicazione è quindi inviata su esclusiva iniziativa del soggetto interessato (cedente/prestatore) **al fine di aggiornare le proprie anagrafiche "interne"** che saranno utilizzate per l'emissione delle fatture elettroniche.

Per quanto riguarda i clienti destinatari (acquirenti/committenti) ciò rappresenta un'ulteriore modalità per assicurarsi che la fattura elettronica sarà recapitata/ricevuta tramite il canale scelto, fermo restando che, se si è provveduto alla registrazione dello stesso sul sito dell'Agenzia delle Entrate, non rileverà quanto comunicato e indicato in fattura.

Busto Arsizio (VA), 26 ottobre 2018